

ATTO N. DD 1167

DEL 12/03/2026

Rep. di struttura DD-TA0 N. 87

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di nuovo impianto fotovoltaico denominato “Cappelletta” da realizzare in Comune di Mappano con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ricadenti anche in Comune di Borgaro Torinese. Proponente: ReRe 49 S.r.l.
Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

con trasmissione PEC in data 05/11/2025, acquisita con prot. n. 194453/2025, **ReRe 49 S.r.l.** con sede legale in Milano, piazza Borromeo n. 14, C.F./P.IVA 14265370966, ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **domanda di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA** relativamente all'iniziativa indicata in oggetto;

il progetto riguarda la realizzazione in Comune di Mappano di un nuovo impianto fotovoltaico a terra con potenza nominale di 11.214,30 kWp; l'elettrodotto in progetto per la connessione del nuovo impianto alla rete elettrica esistente interesserà, oltre al territorio del Comune di Mappano, anche parzialmente il territorio del Comune di Borgaro Torinese;

in funzione della specifica area di previsto intervento e della predetta potenza nominale e in applicazione dei disposti di cui al D.M. 30 marzo 2015 n. 52 (G.U. n. 84, 11/04/2015) ed in particolare per effetto del relativo criterio del “cumulo con altri progetti”, l'iniziativa progettuale risulta rientrare nella categoria di cui alla **lettera d-quater), punto 2. dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.** ed essendo non ricadente, neppure parzialmente, in aree protette o in siti Rete Natura 2000 è risultata da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA la cui competenza, ai sensi della L.R. n. 13/2023, è delegata alla Città metropolitana di Torino;

alla data di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'area agricola interessata dall'iniziativa in oggetto è risultata rientrare interamente tra le aree idonee *ex lege* di cui al D.Lgs. n. 199/2021 e s.m.i. ed in particolare da riferire alla fattispecie di cui all'art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2) del medesimo D.Lgs. n. 199/2021 e s.m.i. che cita: “*le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento*”;

il D.L. n. 175 del 21 novembre 2025, entrato in vigore il 22/11/2025, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1 della L. 15 gennaio 2026 n. 4, ha però apportato rilevanti modifiche alla disciplina sulle aree cosiddette immediatamente idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; in particolare, con il D.L. n. 175/2025, è stato inserito nel D.Lgs. n. 190/2024 l'art. 11-bis (*Aree idonee su terraferma*) che, in aggiornamento alla sopra richiamata fattispecie previgente, al rispettivo comma 1, lettera l), punto 1), dispone che sono considerate aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici *“le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento”*;

il D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i. al medesimo art. 11-bis, c. 2 conferma peraltro che *“l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), **l), numeri 1) e 2)**”*;

alla luce delle presenti novità normative, intervenute solo ad istruttoria già avviata, una certa porzione del progetto in argomento, in prima approssimazione valutata residuale rispetto al totale di superficie di intervento, risulterebbe, ad oggi, non più attuabile;

considerate le finalità proprie della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la relativa natura preliminare e autonoma rispetto alle successive procedure autorizzative/abilitative cui sarà, in tutti i casi, soggetto l'intervento in progetto, si è ritenuto opportuno concludere la procedura in oggetto avviata su istanza del proponente in data 21/8/2025 allo scopo di valorizzarne le valutazioni istruttorie;

Dato atto che:

in data 11/11/2025 con nota prot. n. 197290 è stata inviata ai soggetti interessati la *“Comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento”* ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; la documentazione relativa al progetto in oggetto è stata quindi pubblicata sul sito web dell'Ente e, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico (OT) per la VIA di questa Città metropolitana, già istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i., e l'istruttoria ha visto il coinvolgimento di ARPA Piemonte e si è svolta con i contributi forniti dalle Strutture dell'OT per la VIA ed in particolare, richiamando i contributi rilasciati in forma scritta:

- nota prot. n. 201437 del 18/11/2025 della Direzione Azioni Integrate EE.LL. - U.S. Tutela del Territorio;
- nota prot. n. 212473 del 09/12/2025 della Direzione Viabilità 1 di questa Città metropolitana;

nel corso dell'istruttoria, in aggiunta ai contributi delle Strutture dell'OT per la VIA di questa Città metropolitana, sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri, contributi, osservazioni:

- nota prot. n. EAM108369 del 17/11/2025 di SNAM Rete Gas S.p.A.;
- nota prot. n. 181921 del 26/11/2026 del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte;

- nota prot. n. 52894 del 27/11/2025 del Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 175141-P del 02/12/2025 dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- nota prot. n. 18223 del 04/12/2025 del Comune di Mappano;
- nota prot. n. P20250148705 del 09/12/2025 di Terna Rete Italia S.p.A.
- nota PEC in data 16/12/2025 prot. n. 348/2025 del Consorzio Riva Sinistra Stura;

stanti i contributi istruttori acquisiti agli atti del procedimento e considerate le risultanze delle valutazioni dell'OT per la VIA, con nota prot. n. 223117 del 29/12/2025, l'Ufficio competente ha trasmesso al proponente una apposita richiesta di integrazioni secondo le previsioni dell'art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al fine di acquisire ulteriori specifiche e approfondimenti utili alla corretta conclusione della procedura;

con trasmissione pec in data 28/01/2026, acquisita agli atti con prot. n. 14246/2026, il proponente ha reso disponibile nuovi elaborati tecnici e di approfondimento in riscontro alla suddetta richiesta di integrazioni; documentazione poi resa disponibile agli Enti e soggetti interessati, per le possibili nuove o ulteriori valutazioni e osservazioni di competenza, con nota prot. n. 17489 del 03/02/2026 e altresì sottoposta ad un apposito esame congiunto in sede di riunione dell'OT per la VIA svoltasi in data 18/02/2026;

successivamente sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri, contributi, osservazioni rilasciati dagli Enti e soggetti interessati:

- nota prot. EAM108369 del 05/002/2026 di SNAM Rete Gas S.p.A.;
- nota prot. n. SABAP-TO/0005473-P del 06/03/2026 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 233504 del 09/03/2026 della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

alla data odierna il Comune di Borgaro T.se, il cui territorio risulta in qualche misura interessato dalla proposta progettuale in oggetto, regolarmente coinvolto nell'istruttoria, non ha fatto pervenire pareri, contributi o osservazioni né ha segnalato criticità relativamente all'iniziativa in progetto;

Rilevato che:

sulla base di quanto indicato nell'ambito dello Studio Preliminare Ambientale e nella relazione integrativa resa disponibile il nuovo campo fotovoltaico denominato "Cappelletta" è proposto nel territorio del Comune di Mappano (identificativi C.T. Fg. 6 – Particelle nn. 2, 78, 202, 5, 6, 4, 119, 118 e 114) a Nord del centro abitato, presso via Ca' Nuova, su una superficie finale complessiva recintata di circa 13,3 ettari che, sulla base di quanto agli atti di questa Città metropolitana ricade su terreni agricoli nelle disponibilità del proponente;

il nuovo impianto fotovoltaico in progetto sarà organizzato in n. 2 lotti distinti, a loro volta ripartiti in n. 2 sottocampi, e configurato per la cessione totale dell'energia elettrica; l'energia prodotta dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata verrà immessa in rete a mezzo di un nuovo elettrodotto MT interrato di connessione che, con un tracciato di circa 2.900 m lineari, unirà la nuova Cabina di consegna prevista internamente al campo alla cabina Primaria esistente "Borgaro 2" cod. DY00-1-380398D localizzata in Comune di Borgaro Torinese;

Rilevato altresì che:

l'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato quanto qui di seguito riportato;

dal punto di vista amministrativo/programmatico

sulla base della Tav. P2 allegata al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 il campo fotovoltaico in progetto non interessa aree o elementi sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i; l'area di progetto si colloca: all'interno dell'ambito 36 "*Torinese*" di cui alla Tav. P3 del PPR e internamente all'Unità di Paesaggio 36.10 "*Tra Leini e Torino*" identificata dall'art. 11 delle relative NdA come di tipo "IX – *Rurale/insediato non rilevante alterato*"; l'intero progetto ricade in "*Aree rurali di pianura o collina*" come da Tav. P4 del PPR; il sito ricade inoltre entro la perimetrazione dei "*Contesti periurbani di rilevanza regionale*" di cui alla Tav. P5 del PPR e l'area è individuata quale "*Varco tra le aree edificate*";

dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) di questa Città metropolitana approvato con D.C.R. del Piemonte n. 121-29759 del 21/07/2011 si osserva che le opere in progetto non interessano ambiti tutelati né componenti che concorrono alla costituzione della rete ecologica provinciale;

la superficie su cui sorgerà il campo fotovoltaico interessa un'area agricola irrigua ricadente su suoli di III Classe di capacità d'uso e attualmente coltivata in modo intensivo essenzialmente a seminativo (principalmente mais) e a prato da foraggio;

il sito d'intervento, sostanzialmente pianeggiante, non ricade tra le aree sottoposte al vincolo di cui alla L.R. n. 45/1989 e non risulta interessato da fenomeni di dissesto di tipo gravitativo; l'area ove saranno realizzate le opere tecnologiche, seppur esterna alle perimetrazioni di cui alle Fasce del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ricade in una zona caratterizzata da una bassa probabilità di alluvione (scenario di alluvione "L") del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), correlata al reticolo idrografico secondario essenzialmente costituito dai canali irrigui presenti in loco e classificata a "pericolosità di esondazione media o moderata - Em" nell'ambito del vigente PAI; il progetto esclude il posizionamento di strutture e opere tecnologiche entro la perimetrazione viceversa caratterizzata da media probabilità di alluvione (Area "M" del PGRA), segnalata quale area "pericolosità di esondazione elevata - Eb" nell'ambito del vigente PAI e che risulta posizionata in prossimità dell'incrocio tra Via Cà Nuova e Strada Cuornè del Comune di Mappano, a Sud-Est del lotto "1";

l'area di progetto ricade entro la perimetrazione delle aree soggette a vincolo aeronautico dell'Aeroporto di Torino Caselle come individuate, ai sensi dell'art. 707 c. 5 del Codice della Navigazione, nell'ambito delle Mappe di vincolo approvate con Decreto ENAC n. 6 del 2/7/2013;

il tracciato relativo alla connessione elettrica in progetto risulta interessante:

- il Raccordo Autostradale "RA-10 – Torino-Caselle" ed ulteriore viabilità pubblica;
- la linea elettrica AT di competenza Terna Rete Italia S.p.A denominata "Leini - TO Nord – T.234";
- il corso del Rio Mattone e ulteriori corsi d'acqua minori;

il Comune di Mappano è stato istituito il 31 gennaio 2013 con L.R. n. 1/2013 mediante distacco di parte dei territori dei Comuni di Caselle T.se, Borgaro T.se, Settimo T.se e Leini; il PRGC di Mappano risulta ancora ad oggi da riferire ad una Proposta Tecnica di Progetto Preliminare il cui correlato periodo di salvaguardia risulta però terminato; in tal senso, nelle more dell'adozione da parte del Comune di Mappano del nuovo Progetto Preliminare di PRGC, sull'area oggetto di intervento vigono tuttora le previsioni del PRGC del Comune di Caselle T.se da cui l'area medesima risulta essere stata distaccata; sulla base del vigente PRGC del Comune di Caselle le aree interessate ricadono in "*Zona E – Aree agricole*" e, in considerazione della

“Carta di sintesi della pericolosità idrogeologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica” allegata allo stesso PRGC, il sito di intervento ricade, relativamente ai relativi sottocampi “1”, “2” e “3”, entro la perimetrazione della “Classe IIa” qualificata nell'ambito della medesima Carta come “*area contraddistinta da scarsa profondità della falda freatica*” e in cui “*è sconsigliata la realizzazione di piani interrati, che comunque dovranno prevedere soluzioni tecniche atte ad eliminare infiltrazioni d'acqua*”; relativamente al sottocampo “4” ricade entro la perimetrazione della classe IIb qualificata come “*Aree potenzialmente inondabili da acque a bassa energia e dell'altezza di qualche decimetro*”; per completezza di esame istruttorio, dalla lettura delle Tavole allegate alla predetta Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di PRGC del Comune di Mappano, l'area di intervento risulta classificata come “Zona E1 - Area agricola” e ricade totalmente in “Classe IIb”; sulla base della “Carta di Sintesi geologica sul PRGC” allegata alla medesima proposta Tecnica del Progetto Preliminare, l'areale di intervento risulta inoltre caratterizzato dalla presenza di due canali irrigui scorrenti da Ovest a Est e dalle cui sponde si origina una fascia di rispetto ampia 5 m, assimilata alla classe geomorfologica IIIa e comunque cautelativamente non interessata dalle opere tecnologiche in progetto;

rispetto alle previsioni di cui al vigente PRGC del Comune di Caselle e altresì alla predetta Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di PRGC del Comune di Mappano le opere tecnologiche in progetto risultano interessare le perimetrazioni di cui alle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano poste a tutela di due pozzi idropotabili, asserviti alla locale rete acquedottistica in gestione a SMAT S.p.A e posizionati a Ovest dell'area di progetto; nello specifico, in considerazione della D.D. n. 450 del 16/09/2019 del Dirigente del Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte di ridefinizione delle predette aree di salvaguardia, il progetto di intervento risulta ricadere all'interno della zona di rispetto allargata, unica per entrambi i predetti pozzi potabili denominati “Mappano 1” e “Mappano 2” captanti la falda profonda, e in una condizione ove, per quanto disposto dal D.P.G.R. n. 15/R 2006 e s.m.i., lo stesso progetto è, in astratto, ammissibile;

l'area di progetto non ricade all'interno di Aree Protette ex L.R. n. 19/2009 né interessa siti Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

Dal punto di vista tecnico progettuale

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria e di quanto contenuto nello Studio Preliminare Ambientale depositato emerge che:

il quadro progettuale individuato quale soluzione preferibile prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico caratterizzato da potenza di picco pari a circa 11.214,30 kWp e potenza di immissione pari a 10.350,00 kWp; per la realizzazione dell'impianto è prevista l'installazione di un totale di circa 15.468 moduli fotovoltaici bifacciali caratterizzati da potenza nominale di picco pari a circa 725 Wp e ancorati a strutture metalliche infisse a terra, senza l'impiego di calcestruzzo, e dotate di tracker monoassiale. La struttura sarà in grado di ruotare sull'asse N-S con un angolo di rotazione che varia da +/- 55°; in posizione di massima inclinazione la struttura presenterà un'altezza da terra minima di 50 cm e massima di 2,50 m; in posizione orizzontale l'altezza dal piano di campagna risulterà pari a circa 1,55 m. La conversione da corrente continua (DC) a corrente alternata (AC) verrà effettuata mediante inverter di stringa dove, per ciascuna stringa, saranno raggruppati n. 24 pannelli. Si prevede per ogni inverter l'ingresso massimo di n. 19 stringhe. Gli inverter saranno posizionati lungo il lato Sud dell'impianto e lungo le piste di accesso.

Il progetto sarà organizzato in n. 2 lotti: lotto “1” a Est (6.233,55 kW) e lotto “2” a Ovest (4.980,75 kW) a loro volta suddivisi in singole unità chiamate sotto campi e attrezzate con propri trasformatori BT/MT. I n. 4 sotto campi così organizzati saranno dunque caratterizzati ciascuno da una cabina di trasformazione costituita da un modulo prefabbricato standard pre-assemblato avente dimensioni in pianta pari a 6,06 x 2,44

m e altezza pari a circa 2,90 metri nel quale potranno convergere gli inverter che gestiscono le stringe. Nella zona di accesso al campo saranno inoltre realizzate una Cabina Utente e una Cabina di consegna da cui prenderanno origine le linee elettriche interrato di connessione dei due lotti alla rete elettrica esistente. Al fine di proteggere l'impianto da potenziali manomissioni l'intera area sarà recintata e servita da un sistema di videosorveglianza.

L'impianto prevede di immettere in rete l'energia elettrica prodotta al netto degli utilizzi previsti per gli autoconsumi dei servizi ausiliari e sarà allacciato alla rete di distribuzione tramite la realizzazione della predetta nuova Cabina di consegna MT/BT. L'allacciamento del parco fotovoltaico prevede la realizzazione, per ciascuno dei due lotti, di un elettrodotto di rete. Le due linee MT saranno però posate in un unico scavo e si svilupperanno per circa 2,9 km in direzione sud-est in posizione completamente interrata sotto viabilità esistente collegando l'impianto alla Cabina primaria denominata "DY001380398 BORGARO 2/180350" sita in Comune di Borgaro T.se. La nuova linea elettrica prevede l'attraversamento, a mezzo di tecnologia TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), del Raccordo Autostradale "RA-10 – Torino-Caselle" in gestione ANAS S.p.A. e di alcuni corsi d'acqua.

Lo Studio Preliminare Ambientale integra specifiche misure di mitigazione degli impatti ambientali e di mascheramento dell'impianto; il progetto prevede inoltre specifici interventi da eseguire a carico della rete irrigua preesistente in loco a tutela delle installazioni tecnologiche in progetto, della stessa rete irrigua e dell'intorno di progetto;

In sintesi le caratteristiche tecniche dell'impianto sono:

- Potenza complessiva di picco: 11.214,30 kWp
- Potenza immissione in rete: 10.350,40 kWp
- Potenza nominale unitaria del singolo modulo (bifacciale): 725 Wp
- Dimensione singolo modulo: 2384×1303×33 mm
- Numero totale di moduli fotovoltaici: 15.468
- Numero di cabine di trasformazione BT/MT: 4
- Numero cabine di consegna: 1
- Totale superficie interessata dal progetto: 13,31 ha

Potenziale interferenza con Sottoservizi

Tutta l'area in progetto comprensiva della fascia di mitigazione e della recinzione rimane esterna alla fascia di rispetto del metanodotto denominato "4130014-ERG Petroleum Caselle" di competenza Snam Rete Gas S.p.A. come evidenziato nelle tavole integrative e successivamente confermato nell'ambito del contributo Snam Rete Gas S.p.A. citato in premessa.

Cantiere e Terre e Rocce da Scavo (TRS)

La predisposizione del cantiere e l'avvio dei relativi lavori produrrà necessariamente un aumento del traffico veicolare; il tempo previsto per lo svolgimento di tali fasi è stimato dalla progettazione in un massimo di 16 mesi. Tutti gli interventi saranno ubicati in zone pianeggianti e facilmente accessibili; è pertanto esclusa la necessità di realizzare nuove vie di accesso alle aree di cantiere e, al fine di limitare il possibile sviluppo di polveri, verranno adottati appositi accorgimenti.

La progettazione adotta specifiche soluzioni tecniche atte al contenimento dei volumi di scavo e i movimenti di terra necessari alla realizzazione dell'impianto sono valutati poco significativi: la fase di installazione dei moduli fotovoltaici e la messa in opera della recinzione non richiederà scavi; inoltre l'impiego della tecnica TOC, a sua volta, minimizzerà gli scavi e le necessità di movimentazione terra. Nel complesso si prevede un volume di scavo pari a circa 1.600 m³ per le fondazioni dei locali tecnici e la realizzazione dei cavidotti

interrati all'interno del campo fotovoltaico, di cui è previsto in prevalenza il reimpiego in sito per reinterri e livellamenti localizzati previo accertamento dell'idoneità sotto il profilo ambientale. Per la realizzazione delle linee elettriche su viabilità esistente si prevede un volume di esubero pari a circa 1.843 m³ per il quale, trattandosi di materiale misto, è prevista una destinazione a rifiuto con conferimento a centro autorizzato. In conformità ai disposti di legge, in fase di progettazione esecutiva e comunque preliminarmente alla realizzazione degli scavi, sarà eseguito un apposito piano di indagini ambientali al fine di caratterizzare i terreni.

Dal punto di vista ambientale

Lo Studio preliminare ambientale è stato sviluppato valutando le principali azioni di progetto sulle diverse componenti ambientali ed evidenziando opportunamente i comparti ambientali e territoriali maggiormente interessati dalle azioni medesime. Dall'esame della documentazione depositata e in considerazione dell'istruttoria tecnica condotta si può delineare il seguente scenario di base:

Territorio, Suolo e Sottosuolo - Acque superficiali e sotterranee

Il sito di intervento si colloca immediatamente a Nord del concentrico comunale di Mappano, in un settore di pianura debolmente inclinato verso Sud-Est, posto a una quota di circa 239 - 240 m s.l.m e impostato su un terrazzo fluviale pleistocenico su cui l'idrografia è rappresentata esclusivamente da una rete di canali irrigui, rii e fossi. Sulla base della cartografia regionale di riferimento l'area di intervento risulta ricadere in III Classe di capacità d'uso del suolo *“Suoli che presentano evidenti limitazioni che riducono le scelte colturali, la produttività e/o richiedono speciali pratiche conservative”*. Al fine di caratterizzare l'area d'intervento dal punto di vista geologico, morfologico, idrogeologico e idraulico, i tecnici incaricati dal proponente hanno effettuato un'analisi di carattere bibliografico, sopralluoghi sulle aree di intervento e rilievi geologici e geomorfologici sul terreno e proposto specifiche valutazioni e argomentazioni a supporto delle scelte tecnico-progettuali.

Si richiamano di seguito le principali considerazioni incluse nella Relazione geologica e nello Studio di compatibilità idraulica allegati alla documentazione progettuale unitamente a quanto emerso in sede di istruttoria:

- l'estratto della carta Geologica d'Italia Fg. n. 156 “Torino Est” inserisce i terreni dell'impianto fotovoltaico nel Subsistema di Leini caratterizzato da ghiaie sabbiose grossolane con clasti eterometrici costituiti prevalentemente da serpentiniti, gneiss e quarziti coperte da una coltre di spessore compreso tra 0,5 e 1,5 m costituita da silt sabbiosi debolmente alterati;
- l'assetto litologico del territorio risulta caratterizzato, inferiormente a una coltre di terreno limoso superficiale con spessore di circa 1 m, da ghiaia e ghiaia con sabbia fino alla profondità di 16 m da p.c., corrispondente ai depositi fluvio-glaciali.
- l'acquifero superficiale risulta caratterizzato da un deflusso sotterraneo da Nord-Ovest verso Sud-Est con una soggiacenza piuttosto limitata e pari a circa 4-5 m dal p.c.;
- la sistemazione del terreno non prevede variazioni morfologiche apprezzabili e le specifiche soluzioni tecniche adottate nell'ambito del progetto fanno sì che si possano escludere modificazioni apprezzabili in ordine alle dinamiche idrauliche correlate ai canali irrigui presenti in loco;
- si escludono modifiche apprezzabili circa la capacità d'invaso dell'area di intervento nei confronti della possibile esondazione dei canali irrigui presenti in loco;
- non si esclude la possibilità che l'area di intervento possa essere interessata da periodici allagamenti e ristagni d'acqua legati alla piena dei canali irrigui e dall'affioramento della falda superficiale in condizioni di precipitazioni piovose particolarmente intense;
- l'eventuale esondazione del reticolo di canali e fossi preesistente in loco sarebbe comunque caratterizzata da una bassa energia e da modesta altezza idrometrica e tali da non determinare pericoli di carattere idrodinamico alle opere ed alle persone;
- a titolo di approfondimento delle valutazioni, i progettisti hanno condotto una apposita modellazione

idrologica con valutazione in termini di invarianza idraulica che non ha evidenziato criticità di sorta;

- i pozzi idropotabili esistenti ad Ovest dell'area di progetto filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale individuata in loco a circa -16m dal p.c.;
- l'elettrodoto in progetto si svilupperà in un contesto di pianura alluvionale e seguirà la viabilità pubblica esistente; esso richiederà scavi dell'ordine di 1,5 m dal p.c. e non si prevedono interferenze con la falda; sono inoltre escluse sue interferenze con la dinamica dei corsi d'acqua in quanto i necessari attraversamenti saranno attuati a mezzo delle tecnologia "TOC".

Rispetto alla componente acque superficiali e sotterranee il progetto adotta specifiche misure di mitigazione dei possibili impatti. In relazione alla predetta area di rispetto allargata posta a tutela della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano e captata ai pozzi idropotabili "Mappano 1" e "Mappano 2", acquisito altresì il contributo di SMAT S.p.A., non sono emerse particolari criticità in ordine alla possibile attuazione dell'intervento in progetto e sono state individuate apposite misure di cautela e prescrizioni cui l'opera medesima sarà in tutti i casi vincolata.

Con più esplicito riferimento alle componenti suolo e sottosuolo, i possibili impatti connessi all'intervento in progetto sono principalmente da riferire alla fase di cantiere in cui saranno impiegati macchine operatrici e mezzi di trasporto di medie/grosse dimensione. I maggiori impatti sono attesi in corrispondenza del passaggio delle linee elettriche, ove saranno allestite le piste di servizio interne al campo, in corrispondenza delle aree interessate dalla realizzazione delle cabine e laddove si eseguiranno puntuali interventi di livellamento/spianamento o sbancamento. In fase di esercizio gli impatti sono legati alla possibile limitazione delle superfici libera con occupazione fisica di parte dell'area oggetto di intervento: tuttavia gli impatti sulla componente suolo sono mitigati e nella quasi totalità resi reversibili grazie a specifici accorgimenti tecnico progettuali e alla tecnica realizzativa scelta. La configurazione di progetto non sottrae definitivamente il suolo e non altera le attuali dinamiche idrauliche correlate al reticolo idrografico minore presente in sito: al termine del ciclo di vita utile dell'impianto sarà possibile un completo smantellamento dell'installazione con rimozione di tutti i manufatti e di tutte le strutture ad eccezione della cabina di consegna (parte integrante della rete elettrica di distribuzione); la quasi totalità dell'area di intervento potrà così essere nuovamente recuperata e riportata all'utilizzo agricolo originario.

In sintesi i contenuti di cui alla Relazione geologica specialistica e allo Studio di compatibilità idraulica resi disponibili dal proponente permettono di ritenere le soluzioni progettuali proposte e le opere in progetto idonee allo specifico sito di intervento, in quanto compatibili con l'equilibrio idrogeologico del territorio e con le caratteristiche idrologico-idrauliche, geologiche e geomorfologiche dell'area, nonché con le specificità geotecniche ipotizzate per i terreni oggetto di intervento. Ciò pur richiedendo alcuni ulteriori approfondimenti necessariamente da riportare ad una fase di progettazione di maggior dettaglio ed introducendo determinate prescrizioni e misure di cautela cui sarà vincolata l'attuazione del progetto.

Rumore

L'area dove sorgerà il campo fotovoltaico, sulla base del PRGC del Comune di Caselle attualmente ancora in vigore nel territorio di Mappano, è classificata come "*area III- di tipo misto*" e solo una piccola porzione sul lato sud ricade in classe II "*Aree prevalentemente residenziale*". La documentazione di progetto include una specifica relazione di previsione di impatto acustico redatta da tecnico competente che, in relazione ai n. 3 ricettori individuati in loco, non evidenzia criticità di sorta rispetto alla possibile esecuzione e messa in esercizio dell'impianto. Con riferimento alla sola fase di realizzazione delle opere, comunque temporanea, il tecnico competente, a massima garanzia di tutela del clima acustico locale, prescrive l'adozione di specifiche misure di mitigazione atte a contenere i possibili impatti acustici ed in particolare l'impiego di pannelli fonoisolanti da cantiere da applicare in prossimità delle macchine battipalo verso i ricettori "R1" e "R3" indicati in relazione e in tutti i casi in cui le lavorazioni distino meno di 200 m da ciascun ricettore.

Rifiuti

Il progetto prevede l'adozione di procedure operative atte a prevenire fenomeni di contaminazione delle

matrici ambientali conseguenti alla gestione dei rifiuti di cantiere. La futura fase di dismissione delle opere rappresenterà la fase più significativa in termini di produzione, gestione e smaltimento/recupero di materiali in quanto contempla la necessità di dismettere, separare, recuperare e conferire a centro di recupero autorizzato ovvero a discarica autorizzata tutte le componenti costituenti l'impianto. La documentazione di progetto prevede un vita utile per l'impianto di circa 30-35 anni e include un apposito piano di dismissione dell'impianto con ripristino dello stato dei luoghi e restituzione dell'area all'uso agricolo.

Biodiversità

Il territorio in cui si inserisce la proposta di intervento si caratterizza per la presenza di un paesaggio agricolo marcatamente antropizzato prossimo ad aree produttive piuttosto estese e caratterizzate dalla presenza di numerosi stabilimenti industriali. L'area agricola direttamente interessata dal progetto risulta coltivata ed attualmente interessata essenzialmente da colture intensive. Essa si caratterizza per la presenza di una rete di canali irrigui che nel loro insieme costituiscono l'ossatura della rete ecologica locale.

In tale contesto l'iniziativa in progetto propone la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra che determinerà un certo periodo di sospensione delle attuali pratiche agricole intensive e che integra specifiche attenzioni e apposite misure di mitigazione dei possibili impatti con le quali si intende preservare e altresì incrementare localmente la biodiversità senza compromettere le connessioni ecologiche del sito di intervento. Il progetto intende infatti preservare l'attuale assetto del reticolo di canali irrigui esistenti in loco e delle relative fasce di rispetto e prevede una organizzazione del campo in tessere distinte che garantisce un certo spazio libero tra le diverse superfici recintate. Con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico la quasi totalità della superficie del campo verrà inoltre adibita alla creazione di un prato polifita e sono previste specifiche fasce di mitigazione perimetrali all'impianto costituite da siepi multi specie naturaliformi e specifiche fasce di mitigazione, interposte tra i diversi sottocampi lungo le direttrici Est-Ovest ove sorgono i canali irrigui esistenti, aventi funzione di corridoi ecologici. In tal senso gli elaborati di progetto segnalano come l'area di previsto intervento sia riferibile ad un agroecosistema agricolo produttivo generalmente povero in termini di varietà di servizi ecosistemici e ove la principale direttrice di connettività ecopaesaggistica sarebbe da riferire all'asse Est-Ovest, risultando l'asse Nord-Sud sostanzialmente intercluso al tessuto edificato e industriale circostante.

Con riferimento alle fasce di mitigazione perimetrali, la documentazione integrativa resa disponibile descrive i seguenti quattro distinti schemi tipologici differenti di messa a dimora delle essenze: "tipo A" con sesto d'impianto a doppio filare e con essenze disposte su una fascia con larghezza pari a 4 m; "tipo B" (prevista lungo il lato Nord e Sud) con sesto d'impianto a doppio filare e con essenze disposte su una fascia con larghezza pari a 5 m; "tipo C" con sesto d'impianto lineare con essenze disposte su una fascia con larghezza pari a 3 m. Questa tipologia è prevista lungo il lato Sud del canale irriguo; "tipo D" con sesto d'impianto lineare con essenze disposte su una fascia con larghezza compresa tra 8 e 19 m. Per l'allestimento delle presenti fasce di mitigazione, nelle porzioni di campo valutate più asciutte, la progettazione ha proposto il seguente mix di specie: *Quercus robur*, *Ulmus minor*, *Acer campestre*, *Alnus incana*, *Populus Alba*, *Populus Nigra* e *Carpinus betulus*, *Crataegus monogyna*, *Corylus avellana*, *Euonymus europaeus*, *Malus sylvestris*, *Morus alba*, *Morus nigra*, *Prunus spinosa*; nelle porzioni del campo valutate più ricche di acqua, in particolare lungo il corridoio ecologico centrale, le specie proposte sono le seguenti: *Cornus sanguinea*, *Rubus caesius*, *Frangula alnus*, *Viburnum opulus*. Il progetto prevede poi accorgimenti e pratiche colturali atti alla corretta gestione nel tempo della vegetazione messa a dimora; inoltre per evitare che il campo fotovoltaico diventi una zona del tutto interclusa per la fauna terrestre la recinzione perimetrale da installare a delimitazione dell'area di impianto risulterà sollevata da terra grazie ad un franco minimo di circa 25-30 cm garantito lungo l'intero perimetro del campo fotovoltaico. In questo modo l'impianto garantirà il transito alla fauna minore. Saranno inoltre installate alcune casette di legno per offrire rifugio alle comunità di insetti e sarà richiesto a titolo di ulteriori misure di mitigazione l'introduzione anche di cataste di legna e di accumuli di massi per offrire rifugio anche alla piccola fauna.

In sintesi, valutata la particolare tipologia di progetto, così come perfezionata alla luce delle integrazioni

progettuali rese disponibili in corso di istruttoria, e lo specifico contesto di intervento, non emerge evidenza di possibili ricadute negative e significative sulla componente biodiversità del sito di intervento conseguenti all'attuazione dell'iniziativa.

Paesaggio e beni archeologici

L'ambito territoriale di intervento si caratterizza per la presenza di aree agricole caratterizzate da una mosaicatura di spazi coltivati in modo intensivo attraversati da una rete di fossi e canali ad uso irriguo e in cui si segnala una presenza piuttosto rada e contenuta di piccoli nuclei boscati a costituzione essenzialmente lineare e spesso posti lungo i confini di proprietà o lungo i rii minori; alle aree agricole si interpongono alcuni piccoli nuclei abitati ed ampie superfici industriali produttive presenti nell'intorno di progetto.

L'intero progetto, così come anche precisato all'interno della documentazione tecnica resa disponibile dal proponente e altresì confermato sulla base del contributo rilasciato dai competenti Uffici di Regione Piemonte e Ministero della Cultura, non prevede alcuna interferenza con aree tutelate ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Le stesse aree oggetto di intervento non ricomprendono beni storico-culturali censiti e tutelati e non è stata rilevata la presenza di monumenti isolati e manufatti civili e rurali, con relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico. In tutti i casi, con riferimento alla tutela del paesaggio, il progetto adotta specifiche soluzioni e importanti misure di mitigazione rivolte al corretto inserimento delle opere nel contesto di intervento. Nel complesso, dando atto di quanto qui in sintesi richiamato, viste le specifiche misure di mitigazione proposte, si ritiene che l'impianto fotovoltaico in progetto non determini impatti significativi e negativi sulla componente paesaggio. Con riferimento alla tutela archeologica del sito di intervento, come indicato nel contributo della competente Soprintendenza sopra citato, si rileva che l'impianto in progetto non ricade in un'area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria né all'interno di aree a rischio archeologico perimetrate nello strumento urbanistico comunale. Esso tuttavia ricade in un settore dell'agro di *Augusta Taurinorum* oggetto di occupazione agraria in epoca romana testimoniato soprattutto da preesistenti relitti della centuriazione tuttora visibili e punteggiato da rinvenimenti di carattere insediativo e funerario. L'area di intervento è dunque da ritenersi a notevole rischio archeologico e, in considerazione dell'estensione dell'intervento previsto, che comporta la realizzazione di opere di scavo finalizzate alla posa dei cavidotti di collegamento e alla realizzazione delle cabine elettriche, risulta necessario fissare specifiche raccomandazioni a piena tutela del contesto di intervento.

Considerato che:

- le opere in progetto, ai sensi di legge, risultano essere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti e altresì ricomprese all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. quali opere, impianti ed infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;
- l'impianto in progetto potrà consentire di produrre una discreta quota di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e adotta specifiche soluzioni allo scopo di impedire la perdita di fertilità del suolo e il decremento della qualità paesaggistica e ambientale del sito e che consentiranno, in fase di dismissione, di riportare l'area d'intervento all'uso agricolo originario; determinate misure di mitigazione e accorgimenti tecnici progettuali consentiranno di migliorare nel complesso l'attuazione dell'iniziativa in oggetto, a tutto favore del recupero e della conservazione del suolo agricolo;
- il progetto non interferisce con i corridoi vegetati pre-esistenti in loco e l'introduzione di una siepe perimetrale naturaliforme a composizione mista arboreo-arbustiva con funzione ecologica e di mascheramento, oltre all'adozione di ulteriori misure a specifica tutela della rete ecologica locale, consentiranno di contenere i possibili impatti migliorando nel complesso l'attuazione dell'iniziativa in oggetto, a tutto favore del suo corretto inserimento ambientale e paesaggistico e offrendo occasione di locale incremento della biodiversità;

- il progetto comporta la sottrazione temporanea di una certa superficie di terreno ad oggi destinata ad un uso agricolo intensivo e per un tempo corrispondente al ciclo di vita utile dell'impianto stimato in circa 25-30 anni; al termine della sua vita utile è prevista la completa dismissione dell'installazione tecnologica con il completo ripristino dello stato dei luoghi;
- le informazioni fornite dal proponente ai fini della presente istruttoria, così come integrate in relazione alle specifiche richieste di approfondimento formulate, sono risultate idonee e sufficienti ai fini del corretto svolgimento della procedura ed in particolare ai fini della valutazione dei potenziali impatti delle opere sui fattori sensibili in relazione alla tipologia di intervento ed in particolare sulle diverse matrici ambientali;
- sulla base di quanto emerso e valutato, l'impianto in progetto, pur presentando taluni elementi di criticità e alcune necessità di approfondimento per loro natura da rivolgere alla fase di progettazione di maggior dettaglio, non determina impatti negativi e significativi sulle principali componenti ambientali potenzialmente interessate; nel merito gli impatti individuati sono tali da poter essere oggetto di opportuna mitigazione secondo quanto già previsto nel progetto presentato e di seguito ulteriormente rafforzato, eventualmente integrato con ulteriori specifiche prescrizioni da parte degli enti competenti nell'ambito del successivo iter autorizzativo dell'opera.

Ritenuto che:

sulla base delle motivazioni sopra espresse, l'intervento in progetto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato.

a) Raccomandazioni - adeguamenti progettuali ed approfondimenti tecnico-ambientali il cui recepimento, nell'ambito del progetto "definitivo" o di maggior dettaglio, dovrà essere verificato nel corso del successivo iter finalizzato al rilascio, a favore del progetto medesimo, dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. o del diverso titolo abilitativo eventualmente richiesto a norma dei disposti di cui al medesimo D.Lgs. n. 190/2024 in funzione dei possibili aggiornamenti tecnici e progettuali apportati:

1. Stanti le novità normative intervenute in corso di istruttoria con il D.L. n. 175/2025 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1 della L. 15 gennaio 2026 n. 4, sarà cura del proponente verificare la piena attuabilità del progetto in considerazione della superficie agricola effettivamente da considerare idonea *ex lege*. Si suggerisce pertanto, prima del possibile riavvio della procedura autorizzativa/abilitativa richiesta in relazione alla specifica proposta di intervento, di rivedere ed eventualmente aggiornare la progettazione ai fini della futura possibile autorizzabilità e realizzabilità dell'intervento; in considerazione della stessa, possibile revisione progettuale dovrà essere appurato l'effettivo regime amministrativo ex art. 6 D.Lgs. n. 190/2004 e s.m.i. cui riferire la stessa iniziativa in progetto;
2. Il progetto, così come rivisto a fronte degli approfondimenti di cui al punto 1., dovrà risultare tale da consentire, in funzione del rispettivo regime amministrativo richiesto, ai singoli Enti competenti di esprimersi le proprie valutazioni e determinazioni in ordine ai rispettivi atti di assenso di competenza; in tal senso la nuova documentazione tecnica di progetto, dovrà risultare univoca, omogenea ed aggiornata in tutte le sue parti anche già in recepimento di tutti gli aggiornamenti progettuali sino ad oggi introdotti e di quanto riferibile alle raccomandazioni di seguito specificate.
3. Si dovrà tener conto del fatto che la successiva attuazione della fase di cantiere, la fase di esercizio ed altresì la fase di futura dismissione delle opere medesime non dovranno essere causa di turbativa o danneggiamento a carico dall'attuale assetto idrogeologico ed idraulico del sito di intervento; in tal senso si dovrà aver cura di adottare specifiche soluzioni tecniche e misure di cautela a piena tutela delle condizioni idrauliche e idromorfologiche del sito e a garanzia di sicurezza del cantiere, del futuro

impianto e dell'intorno di progetto; in sede di progettazione di maggior dettaglio delle opere, dovranno inoltre essere sviluppati ulteriori approfondimenti e adottati gli accorgimenti tecnico-progettuali ai fini del corretto dimensionamento delle strutture e delle opere di fondazione in progetto tenendo anche conto delle effettive caratteristiche geotecniche riscontrate in sito relativamente ai terreni oggetto di intervento e della falda idrica molto superficiale; si richiede inoltre l'attuazione di apposite prove penetrometriche e di approfondire la relazione sulla caratterizzazione sismica così come evidenziato nel parere n. prot. n. 201437/2025 della U.S. Tutela del Territorio di questa Città metropolitana richiamato in premessa e reso disponibile al proponente e agli Enti interessati contestualmente alla notifica del presente provvedimento;

4. Quanto richiamato e richiesto ai punti 2. e 3. prevedendo la preventiva attivazione di appositi tavoli di confronto con i competenti Uffici del Comune di Mappano allo scopo di verificare nel merito il rispetto, nella realizzazione del progetto, di tutte le limitazioni e prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare al fine di condividere preventivamente i possibili interventi, le eventuali opere ovvero le misure ritenute necessarie e da attuare allo scopo di mitigare ogni possibile condizione di rischio idraulico connessa alla realizzazione, all'esercizio e alla futura dismissione dell'impianto in progetto. Ciò anche con riferimento a quanto già anticipato e richiesto dallo stesso Comune nell'ambito del contributo prot. n. 18223/2025 richiamato in premessa e reso disponibile al proponente e agli Enti interessati contestualmente alla notifica del presente provvedimento.
5. Gli interventi a carico del reticolo irriguo preesistente e le eventuali interruzioni temporanee della funzionalità dei canali dovranno essere preventivamente concertati con il Consorzio Irriguo Riva Sinistra Stura e con i competenti Uffici del Comune di Mappano; in tutti i casi il proponente è chiamato a preservare nel tempo funzionalità e officiosità idraulica del reticolo irriguo e più in generale del reticolo idrografico superficiale nel rispetto della sua valenza ecologica e della vocazione agricola del territorio oggetto di intervento e, come detto, anche allo scopo di tutelare l'intorno di progetto, la viabilità e le stesse opere tecnologiche proprie del nuovo impianto in progetto da ogni possibile rischio idraulico; il progetto -in considerazione di tutte le fasi di preparazione dell'area, di realizzazione dei manufatti, di messa in opera delle singole installazioni e fabbricati, di eventuali trasformazioni o ripristini successivi e altresì di futura dismissione dell'impianto- dovrà inoltre aver cura di limitare al massimo ogni possibile fenomeno di perdita della naturale permeabilità del suolo; in tal senso non si dovrà prevedere posa di materiale impermeabile nell'area dell'impianto ad esclusione delle limitate superfici giocoforza interessate dai basamenti delle cabine.
6. Dovrà essere promossa una revisione del layout di progetto che escluda la cabina di trasformazione a servizio del sottocampo "3" dalla perimetrazione propria dell'area di rispetto allargata posta a tutela delle acque sotterranee captate dai pozzi idropotabili denominati "Mappano1" e Mappano2" di cui alla D.D. 450/2019 del Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte. Oltre a ciò, a massima tutela della risorsa idrica ivi captata, dovranno: a) essere definite e progettate specifiche soluzioni tecniche e idonee misure da adottare durante la fase di cantiere per l'intercettazione, la ritenuta, la filtrazione e l'allontanamento del ruscellamento superficiale dell'intera area potenzialmente afferente ai pozzi; b) essere definite specifiche misure di cautela e determinati accorgimenti tecnici da adottare nel corso dei lavori allo scopo di prevenire sversamenti accidentali di inquinanti idroveicolabili connessi ad eventuali incidenti durante l'esecuzione dei lavori. In tutti i casi di possibile interferenza degli interventi in progetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, sarà necessario attivare un preventivo confronto con SMAT S.p.A. che consenta di individuare le soluzioni tecniche più appropriate condividendone tempistiche e modalità di esecuzione.
7. Dovrà essere trasmesso al Comune di Mappano competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio e alla Città metropolitana di Torino un atto liberatorio che escluda responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni all'impianto e/o a persone (conseguenti all'intervento nel suo complesso) comunque derivanti dalle condizioni di pericolosità dell'area di progetto e/o da possibili eventi meteo di eccezionale magnitudo e intensità;
8. Allo scopo di scongiurare ogni possibile impatto significativo e negativo su eventuali preesistenze

archeologiche conservate nel sottosuolo e di limitare il più possibile l'imprevisto di rinvenimenti nel corso dei lavori, ai fini della successiva procedura autorizzativa/abilitativa, dovrà essere resa disponibile una relazione riportante gli esiti delle ricognizioni di superficie ed includente una specifica proposta di piano di saggi archeologici successivamente da eseguire sul terreno interessato dall'impianto fotovoltaico e dalle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili; detta proposta dovrà essere pianificata e messa a punto da operatori in possesso dei necessari requisiti di specializzazione archeologica. Si evidenzia che detto piano dei sondaggi archeologici potrà essere concordato preliminarmente con la medesima Soprintendenza e, in tutti i casi, dovrà essere autorizzato dalla stessa prima della sua esecuzione; si sottolinea sin da ora che, a piena tutela del sito di intervento, il presente piano di saggi risulterà da eseguire obbligatoriamente prima del possibile avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili; si evidenzia infine che detti saggi dovranno essere eseguiti da operatori archeologi di provata esperienza, sotto la direzione tecnica e scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino e senza oneri per quest'ultima.

9. Ai fini della corretta gestione delle eventuali specie vegetali alloctone presenti nell'area di intervento, allo scopo di contrastarne la possibile diffusione ovvero, al contempo, di impedire l'ingresso di possibili ulteriori specie esotiche e invasive e ai fini della corretta attuazione delle fasi di cantiere e di esercizio e altresì di futura dismissione dell'impianto, la progettazione dovrà aver cura di recepire le pertinenti indicazioni di cui alle Linee guida regionali approvate con D.G.R. del Piemonte 12 giugno 2017, n. 33-5174 (B.U.R.P. n. 26/2017).
10. dovrà essere definito nei dettagli e, successivamente, attuato uno specifico piano di monitoraggio e di manutenzione della siepe arborea-arbustiva perimetrale e delle coperture erbacee prevedendo nel tempo il ripristino delle fallanze e, obbligatoriamente per almeno un triennio dalla messa a dimora, eventuali irrigazioni di soccorso; allo scopo della corretta redazione e successiva attuazione del presente piano si dovrà tener conto (dandone opportuna evidenza nel piano medesimo) che le potature da eseguire a carico delle siepi e delle aree di mitigazione interne al campo non dovranno in alcun modo (e progressivamente) ridurre lo sviluppo areale delle singole formazioni previsto da progetto depositato; inoltre si dovrà aver cura di tener conto (dandone opportuna evidenza nel piano) che: *a)* sul prato stabile non dovranno essere effettuate concimazioni minerali o il controllo delle infestanti, lasciando alla libera evoluzione lo sviluppo della cotica erbosa; *b)* i tagli, ove necessari per evitare l'ombreggiamento dei pannelli, dovranno essere realizzati solo dopo la spigatura o disseminazione, in modo da garantire la rinnovazione naturale del manto erboso e la funzione mellifera, condotti in senso centrifugo (dal centro verso la periferia dell'area) in modo da consentire ad eventuali selvatici che avessero nidificato a terra, di fuggire e con l'impiego di macchine agricole a bassa velocità di transito (non superiore a 10 km/orari) dotate di barre falcianti posizionate a 15 cm da terra o dotate di barre di involo o di emettitori di ultrasuoni che consentano alla fauna presente di allontanarsi prima dell'arrivo dell'attrezzo di taglio; *c)* è fatto divieto di utilizzo di diserbo chimico e uso di fitofarmaci ai fini del mantenimento del prato polifita e delle siepi perimetrali. Dovrà poi essere presa in considerazione e attentamente valutata, se del caso con il proprietario del fondo, l'esigenza di mantenere le formazioni vegetate e le siepi perimetrali anche a seguito dell'attuazione degli interventi di dismissione dell'impianto quali elementi utili all'incremento della diversità ambientale della pianura sede di intervento e a vantaggio della fauna selvatica.
11. A favore della biodiversità dell'areale di intervento e al fine di un ulteriore potenziamento della locale rete ecologica si chiede di valutare e proporre un intervento di forestazione a fini strettamente naturalistici di una porzione dell'area, già nelle disponibilità del proponente, posta ad Ovest del sottocampo "3" interna al Mappale n. 2 del Foglio n. 6 del Comune di Mappano prevedendo la messa dimora di nuove essenze arboree e arbustive rigorosamente autoctone e di certificata provenienza; a tal fine si suggerisce un confronto preventivo con i competenti Uffici del Comune di Mappano, di questa Città metropolitana e con SMAT S.p.A. in qualità di soggetto gestore del vicino pozzo idropotabile.
12. Internamente all'area recintata e in aggiunta ai rifugi già previsti in progetto, dovranno essere previsti

ulteriori interventi rivolti all'aumento della diversità ambientale del sito ed in particolare alla creazione di habitat favorevoli all'insediamento della microfauna; nello specifico, in adiacenza alla recinzione perimetrale, o in altre posizioni che comunque non interferiscano con le future operazioni di sfalcio e con i futuri interventi di manutenzione del sito e delle installazioni, dovranno essere posizionate cataste di legno morto e mucchi di ciottoli che possano creare habitat favorevoli per micromammiferi e rettili.

13. Per quanto in ordine al sopra richiamato vincolo aeronautico, in sede di progettazione di maggior dettaglio si dovrà aver cura di predisporre tutta la documentazione tecnica ed amministrativa richiesta ai fini dell'attivazione della procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" finalizzata all'ottenimento del parere/nulla-osta di competenza ENAC/ENAV; si richiamano a tal riguardo tutte le specifiche di cui alla nota ENAC prot. n. 175141/2025 segnalata in premessa e resa disponibile al proponente e agli Enti interessati contestualmente alla notifica del presente provvedimento. Risulta infatti che l'impianto fotovoltaico in progetto sia proposto ad una distanza inferiore ai 6 km dall'Aeroporto di Torino-Caselle.
14. Dovranno essere adottate soluzioni tecniche e attuati tutti gli accorgimenti utili a mantenere in efficienza, nel tempo e per tutta la vita utile dell'impianto, il trattamento antiriflesso dei pannelli.
15. Dovranno essere adottate le specifiche misure di mitigazione del possibile impatto acustico raccomandate dal Tecnico competente nell'ambito della Relazione Acustica;
16. Per la successiva fase di progettazione di maggior dettaglio si dovrà inoltre aver cura di prendere preventivamente contatto con la Direzione Viabilità 1 di questa Città metropolitana per la soluzione, già in sede progettuale, delle possibili interferenze delle nuove opere con le infrastrutture viarie di competenza nel rispetto delle indicazioni di cui al parere rilasciato con prot. n. 212473/2025 richiamato in premessa e reso disponibile al proponente contestualmente alla notifica del presente provvedimento.

b) Ulteriori Adempimenti e indicazioni

Il proponente nell'attuazione del progetto è tenuto inoltre al rispetto dei seguenti ulteriori adempimenti o indicazioni.

1. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la tutela e l'integrità delle opere, strutture ed infrastrutture comunali o private preesistenti e degli eventuali sottoservizi presenti in loco; a lavori eseguiti tutti i luoghi oggetto di intervento dovranno risultare ripristinati a regola d'arte; il ripristino della rete viaria oggetto di intervento dovrà risultare tale da non alterare lo stato attuale anche delle eventuali strade sterrate interessate;
2. durante le fasi di cantiere, di recupero ambientale e di successivo ripristino dell'originario stato dei luoghi si dovrà aver cura di gestire gli orizzonti superficiali del suolo in modo tale da evitarne il degrado e prestando attenzione affinché essi vengano riposizionati in sito nel giusto ordine; in particolare, al fine di garantire le condizioni migliori per l'insediamento di una coltre erbacea superficiale e di conservare le funzionalità ecosistemiche del suolo, si ritiene opportuno che i movimenti terra necessari al livellamento delle superfici secondo le quote di progetto o i recuperi di materiali da scavo in loco vengano realizzati a seguito di preventiva asportazione e accantonamento dello strato agrario (top soil) da ridistribuire in superficie al termine delle operazioni;
3. laddove il continuo e prolungato passaggio dei mezzi d'opera comporti (o abbia comportato) la compromissione della cotica erbosa preesistente ovvero in tutti i casi di eventuale compromissione della stessa, detta copertura dovrà essere ripristinata attraverso la semina o trasemina di specie idonee alle condizioni sito-specifiche e al ripristino delle colture;
4. gli scavi per la posa degli elettrodotti su suolo libero dovranno essere attuati con le dovute attenzioni in un'ottica di massimo contenimento degli impatti sulla componente suolo ed evitando l'impiego di cemento;
5. le attività di indagine e caratterizzazione delle Terre e Rocce da Scavo richieste a norma del D.P.R. n. 120/2017 dovranno essere svolte obbligatoriamente prima dell'avvio dei lavori;
6. tutte le piste/aree di transito dei mezzi d'opera in fase di cantiere dovranno essere soggette a periodica

bagnatura al fine di minimizzare il sollevamento polveri e i mezzi in entrata e uscita dal cantiere, qualora trasportino materiale polverulento, dovranno essere telonati;

7. qualora le attività di cantiere dovessero comportare il superamento dei limiti acustici normativi, si evidenzia l'onere in capo al proponente di richiedere, per queste ultime, un'autorizzazione in deroga al superamento temporaneo dei valori limite di immissione, così come previsto a norma di legge;
8. per le operazioni di periodico lavaggio dei pannelli non dovranno essere utilizzati detergenti o altre sostanze chimiche inquinanti e dovranno essere adottate idonee misure di risparmio idrico; in tutti i casi dovrà essere evitato il consumo di acque destinate al consumo umano;
9. dovrà essere adottato e definito un piano di prevenzione e gestione dei possibili sversamenti accidentali connessi alle operazioni di cantiere e un piano di prevenzione e gestione delle polveri la cui attuazione dovrà essere posta in capo ad un responsabile sicurezza che, insieme al Direttore Lavori, sarà tenuto al monitoraggio della corretta conduzione delle operazioni di cantiere nel rispetto delle prescrizioni/raccomandazioni e delle previsioni di progetto;
10. dovranno essere comunicate alla U.S. Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA della Città metropolitana, ad ARPA Piemonte le date di avvio e di conclusione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori e altresì la data di entrata in esercizio del nuovo impianto al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Direttiva 2014/52/UE e la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).";
- la D.G.R. del Piemonte 7 luglio 2025, n. 10-1331 "Legge regionale n. 13/2023, articolo 3, comma 6. Modifica agli allegati A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e B (Progetti sottoposti alla procedura di Verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) alla medesima legge regionale n. 13/2023, quale esclusivo recepimento delle modifiche intervenute in sede nazionale con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 190/2024".;
- il D.Lgs. n. 190/2024 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n.

118" e s.m.i.;

- il D.L. n. 175/2025 "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili." convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 15 gennaio 2026 n. 4;
- il D.M. 10/9/2010 recante approvazione delle "Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- il D.Lgs. n. 199/2021 "Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e s.m.i.;
- il D.L. n. 63/2024 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla L. n. 101/2024;
- il "Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2)" approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 e il Progetto preliminare di Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM) adottato con Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 66 del 22/12/2022;
- la D.G.R. del Piemonte n. 200-5472 del 15/3/2022 di approvazione del "Piano Energetico Ambientale Regionale";
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvata con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde: Efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento del suolo e delle attività di bonifica, messa in sicurezza, gestione rifiuti" e l'obiettivo operativo "0902Ob13 - Minimizzare impatti sull'ambiente attraverso miglioramento attività VIA VAS AIA/AUA";
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/8/2014, n. 114 di conversione del D.L. 24/6/2014, n. 90 - con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della L. 5/6/2003 n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- **di escludere** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **il progetto di impianto solare fotovoltaico a terra denominato "Cappelletta"** da realizzare in Comune di Mappano con opere connesse ed infrastrutture indispensabili ricadenti anche in Comune di Borgaro Torinese, presentato da **ReRe 49 S.r.l.** con sede legale in Milano 20123 (MI), piazza Borromeo n. 14, C.F./P.IVA 14265370966, **dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** di cui all'art. 5, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- di stabilire che la predetta esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e

subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, delle **raccomandazioni** richiamate in premessa alla **lettera a)** e degli **adempimenti** di cui alla successiva **lettera b)**;

- di stabilire che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VIA, ivi incluse tutte le misure di mitigazione e compensazione previste; fatto salvo quanto diversamente previsto e da attuare in recepimento di raccomandazioni, prescrizioni ed adempimenti di cui al presente provvedimento, **qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame** della Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Città metropolitana di Torino;
- di stabilire che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento **ha efficacia temporale per anni sette** dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
- di dare atto che, ai sensi della normativa attualmente vigente di cui in premessa (D.L. n. 175 del 21 novembre 2025 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 4/2026), alla data odierna, l'iniziativa progettuale in oggetto parrebbe solo in parte realizzabile; in tal senso resta ferma la responsabilità in capo al Proponente di svolgere le opportune valutazioni allo scopo di proporre, in una fase successiva e ai fini delle richieste procedure autorizzative/abilitative, eventuali modifiche alla configurazione progettuale tali da rendere l'intervento effettivamente attuabile, nelle more di eventuali nuovi aggiornamenti del predetto quadro normativo di riferimento e altresì della possibile definizione dei previsti provvedimenti regionali finalizzati all'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti FER, ulteriori rispetto a quanto ad oggi disciplinato nell'ambito del D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i. e fermo restando quanto richiamato al punto 3 del presente dispositivo;
- di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- di demandare alla U.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato unitamente ai pareri e contributi pervenuti agli atti del procedimento e citati in premessa, nonché la sua pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 12/03/2026

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano